

Traduzione

Convenzione doganale concernente l'importazione temporanea d'imballaggi

Conclusa a Bruxelles il 6 ottobre 1960

Approvata dall'Assemblea federale il 7 marzo 1963¹

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 30 luglio 1963

Entrata in vigore per la Svizzera il 31 luglio 1963

(Stato 26 giugno 2020)

Preambolo

I Governi firmatari della presente Convenzione,

riuniti dal Consiglio di Cooperazione Doganale e dalle Parti Contraenti dell'«Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio»² (GATT);

considerati i desideri dei rappresentanti del commercio internazionale per l'estensione dell'ordinamento dell'importazione temporanea in franchigia;

desiderosi di agevolare il commercio internazionale;

persuasi del vantaggio derivante dall'adozione del sopraccitato ordinamento,

hanno convenuto quanto segue:

Capo I Definizioni

Art. 1

Secondo la presente Convenzione, sono considerati:

- (a) «imballaggi» tutti gli articoli che servono d'imballaggio, o sono destinati a tale scopo, nello stato nel quale essi sono importati, e in particolare:
 - (i) i contenenti impiegati o destinati ad esser impiegati, per l'imballaggio, esterno o interno, delle merci;
 - (ii) i supporti impiegati, o destinati ad essere impiegati, per arrotolare, piegare o fissare le merci;

RU 1963 461; FF 1962 II 1177 ediz. ted. 1161 ediz. franc.

¹ Art. 1 del DF del 7 mar. 1963 (RU 1963 459).

² RS 0.632.21

esclusi però i materiali d'imballaggio importati alla rinfusa (come paglia, carta, fibra di vetro ecc.) e le casse mobili («containers») definite dall'articolo 1, lettera b, della convenzione doganale di Ginevra, del 18 maggio 1956³, concernente le casse mobili;

- (b) «diritti d'importazione» i dazi doganali e tutti gli altri diritti e tasse esigibili a cagione dell'importazione, come anche le tasse interne che gravano sulle merci importate, escluse però le tasse e le imposizioni che non sono destinate a proteggere indirettamente i prodotti nazionali, oppure le tasse fiscali d'importazione;
- (c) «ammissione temporanea» l'importazione temporanea in franchigia di merci, senza restrizioni né divieti ma con l'onere della riesportazione;
- (d) «imballaggi pieni» gli imballaggi impiegati con altre merci;
- (e) «merci contenute» le merci presentate con gli imballaggi pieni;
- (f) «persone» le persone, sia fisiche sia giuridiche.

Capo II

Campo d'applicazione

Art. 2

L'ammissione temporanea é concessa per gli imballaggi identificabili alla riesportazione, quando:

- (a) importandoli pieni, si dichiara che saranno riesportati vuoti o pieni;
- (b) importandoli vuoti, si dichiara che saranno riesportati pieni.

In ambedue i casi la riesportazione deve essere effettuata dal beneficiario dell'ammissione temporanea.

Art. 3

Le disposizioni della presente Convenzione non ostano alla legislazione delle Parti Contraenti, concernente la liquidazione dei diritti d'importazione per le merci contenute negli imballaggi.

Capo III

Condizioni speciali

Art. 4

Ogni Parte Contraente deve, per quanto possibile, tralasciare la richiesta d'una garanzia ed accontentarsi della promessa di riesportazione degli imballaggi.

³ RS 0.631.250.111

Art. 5

La riesportazione degli imballaggi ammessi temporaneamente deve avvenire nel termine di sei mesi dal giorno dell'importazione, per gli imballaggi importati vuoti, e di tre mesi per quelli importati pieni. Le autorità doganali possono, per motivi validi, prorogare tali termini secondo la legislazione in vigore nel paese d'importazione.

Art. 6

La riesportazione degli imballaggi ammessi temporaneamente può essere effettuata in una o più volte, a destinazione di qualsiasi paese e attraverso qualunque ufficio doganale aperto a quest'operazione, ancorché diverso da quello d'importazione.

Art. 7

Gli imballaggi ammessi temporaneamente possono essere adoperati solo per l'esportazione di merci. Per gli imballaggi pieni questa limitazione si applica a contare dal momento in cui essi sono stati vuotati.

Art. 8

1. Nonostante l'obbligo che ne è fatto nella presente Convenzione, la riesportazione non sarà richiesta, se l'imballaggio abbia subito grave danno per un sinistro debitamente accertato, purché, conformemente alle disposizioni delle autorità doganali:

- (a) sia assoggettato ai pertinenti diritti d'importazione; o
- (b) sia abbandonato, franco d'ogni spesa, al fisco del paese d'importazione temporanea; oppure
- (c) sia distrutto sotto vigilanza ufficiale senza causare nessuna spesa al fisco del paese che l'ha ammesso temporaneamente.

2. L'obbligo della riesportazione è sospeso durante il tempo in cui l'imballaggio non possa essere riesportato perché sequestrato, sempre che il sequestro non sia stato operato a domanda di privati.

Capo IV
Disposizioni varie**Art. 9**

Ogni infrazione alle disposizioni della presente Convenzione, ogni sostituzione, falsa dichiarazione o maneggio, da cui consegue, in maniera indebita, a persona o a cosa, un utile fondato sugli ordinamenti d'importazione previsti nella presente Convenzione, implica la punibilità del contravventore, secondo la legislazione del paese dove l'infrazione è stata commessa, e il pagamento dei diritti d'importazione esigibili.

Art. 10

Le disposizioni della presente Convenzione non ostano all'applicazione delle restrizioni e dei controlli che derivano dagli ordinamenti nazionali fondati su considerazioni che attengono alla moralità, alla sicurezza o alla sanità pubblica oppure su motivi d'ordine veterinario o fitopatologico.

Art. 11

I territori di Parti Contraenti, costituitesi in unione doganale od economica, possono essere considerati, per l'applicazione della presente Convenzione, come un solo territorio.

Art. 12

Le disposizioni della presente Convenzione costituiscono agevolzze minime e non menomano l'applicazione delle ulteriori agevolzze che talune Parti Contraenti già accordano o volessero accordare, in virtù di disposizioni unilaterali o di accordi.

Capo V
Clausole finali**Art. 13**

1. Le Parti Contraenti si riuniscono quando occorre esaminare le condizioni d'applicazione della presente Convenzione e adottare i provvedimenti atti a garantire un'interpretazione e un'applicazione uniformi.
2. Le assemblee sono convocate, su domanda di una Parte Contraente, dal Segretario Generale del Consiglio di Cooperazione Doganale (dappresso: Segretario del Consiglio) ed avranno luogo presso la sede di detto Consiglio. L'assemblea delle Parti Contraenti adotta il suo ordinamento interno.
3. Le decisioni avvengono per maggioranza dei due terzi dei votanti.
4. L'assemblea é in numero quando la maggioranza delle Parti é rappresentata.

Art. 14

1. Ogni controversia tra le Parti Contraenti, concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, sarà al possibile composta mediante negoziato tra le Parti in litigio.
2. Ogni controversia che non sia stata accomodata mediante negoziato sarà sottoposta, dalle Parti in causa, alle Parti Contraenti, che l'esamineranno ed esprimeranno i loro pareri al fine di ricomporla.
3. Le Parti in litigio possono convenire a priori d'accettare i pareri delle Parti Contraenti.

Art. 15

1. Il Governo di ciascuno Stato membro del Consiglio di Cooperazione Doganale o dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni speciali può divenire Parte Contraente della presente Convenzione:

- (a) firmandola, senza riserva di ratificazione;
- (b) ratificandola, dopo averla firmata con riserva di ratificazione;
- (c) aderendovi.

2. La Convenzione é aperta alla firma fino al 31 marzo 1961, a Bruxelles, presso la sede del Consiglio di Cooperazione Doganale, per i Governi degli Stati di cui al numero 1. Dopo tale data essa é aperta alla loro adesione.

3. Nel caso di cui al numero 1, lettera b, la Convenzione é sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.

4. Su invito del Segretario del Consiglio, conseguente a domanda delle parti contraenti, ciascuno Stato non membro delle organizzazioni indicate al numero 1, può divenire Parte Contraente della Convenzione aderendovi dopo la sua entrata in vigore.

5. Gli istrumenti di ratificazione o di adesione saranno depositati presso il Segretario del Consiglio.

Art. 16

1. La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che cinque dei paesi, menzionati nel numero 1 dell'articolo 15, l'abbiano firmata senza riserva di ratificazione oppure abbiano depositato il loro strumento di ratificazione o d'adesione.

2. Per ciascun paese che la ratifichi, o vi aderisca, dopo che cinque paesi l'abbiano firmata senza riserva di ratificazione, oppure abbiano depositato i loro strumenti di ratificazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratificazione o d'adesione.

Art. 17

1. La presente Convenzione é conclusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente potrà tuttavia disdirla in ogni momento a contare dall'entrata in vigore, stabilita conformemente all'articolo 16.

2. La disdetta deve essere notificata mediante istrumento, da depositare presso il Segretario del Consiglio.

3. La disdetta ha effetto sei mesi dopo che il Segretario del Consiglio ne abbia ricevuto l'istrumento.

Art. 18

1. Ogni Parte Contraente può proporre degli emendamenti alla presente Convenzione.

2. Il testo di ogni disegno d'emendamento è comunicato, dal Segretario del Consiglio, a tutte le Parti Contraenti, ai Governi di tutti gli Stati firmatari o aderenti, al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e alle Parti Contraenti del GATT⁴.
3. Ogni disegno d'emendamento, trasmesso conformemente al numero precedente, è considerato accolto qualora non sia stato contrastato da alcuna Parte Contraente, nel termine di sei mesi a contare dal giorno in cui fu trasmesso.
4. Il Segretario del Consiglio notifica, a tutte le Parti Contraenti, se al disegno d'emendamento sia stata mossa qualche obiezione. Nel caso contrario l'emendamento entra in vigore, per tutte le Parti Contraenti, tre mesi dopo il decorso del termine di sei mesi stabilito nel numero precedente.
5. Il Segretario del Consiglio notifica a tutte le Parti Contraenti, agli Stati firmatari e aderenti, al Segretario Generale delle Nazioni Unite e alle Parti Contraenti del GATT, gli emendamenti accolti o considerati come tali.
6. Ciascun paese che ratifica la presente Convenzione o vi aderisce accetta gli emendamenti in vigore alla data del deposito dell'istrumento.

Art. 19

1. Ogni paese, firmando senza riserva la presente Convenzione, depositando lo strumento di ratificazione o d'adesione, oppure in qualsiasi momento successivo, può dichiarare, mediante notificazione indirizzata al Segretario del Consiglio che la Convenzione è applicabile all'insieme o ad alcuni dei territori che rappresenta nelle faccende internazionali. La Convenzione sarà applicabile al territorio o ai territori menzionati nella notificazione, dopo tre mesi a contare dal giorno in cui questa sia pervenuta al Segretario del Consiglio, ma non prima dell'entrata in vigore della Convenzione per detto paese.
2. Ogni paese che, in conformità del numero 1, abbia fatto una dichiarazione intesa ad estendere a un territorio da esso rappresentato nelle faccende internazionali gli effetti della presente Convenzione, potrà disdirla, rispetto a quel territorio, presso il Segretario del Consiglio, conformemente all'articolo 17.

Art. 20

1. Ogni Parte Contraente può, nel firmare o ratificare la presente Convenzione, oppure nell'aderirvi, dichiarare che si considera vincolata all'articolo 2 della medesima solamente per quanto concerne gli imballaggi che non furono oggetto d'un acquisto, d'una vendita a rate, o d'altro contratto della stessa natura, concluso da una persona stabilita o domiciliata nel suo territorio.
2. Ogni Parte Contraente che abbia significato una riserva secondo il numero 1 può revocarla, in ogni momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario del Consiglio.
3. Non è ammessa alcun'altra riserva circa la presente Convenzione.

⁴ RS 0.632.21

Art. 21

Il Segretario del Consiglio notifica a tutti i Paesi firmatari e aderenti, al Segretario Generale delle Nazioni Unite e alle Parti Contraenti del GATT⁵:

- (a) le firme, le ratificazioni e le adesioni secondo l'articolo 15;
- (b) la data d'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all'articolo 16;
- (c) le disdette secondo l'articolo 17;
- (d) l'entrata in vigore degli emendamenti conformemente all'articolo 18;
- (e) le notificazioni ricevute secondo l'articolo 19;
- (f) le dichiarazioni e notificazioni ricevute secondo l'articolo 20, numeri 1 e 2.

Art. 22

Giusta l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite⁶, la presente Convenzione sarà registrata presso la Segreteria delle Nazioni Unite, su richiesta del Segretario del Consiglio.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, il sei ottobre millenovecentosessanta, nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno ugualmente fede, e in un solo esemplare depositato presso il Segretario del Consiglio, che trasmetterà una copia certificata conforme a tutti i paesi firmatari e aderenti.

(Seguono le firme)

⁵ RS 0.632.21

⁶ RS 0.120

Campo d'applicazione il 26 giugno 2020⁷

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratifica (F)		Entrata in vigore	
Algeria*	3 novembre	1988 A	3 febbraio	1989
Austria	9 marzo	1962	10 giugno	1962
Belgio	27 giugno	1963	28 settembre	1963
Bulgaria	5 agosto	1969 A	5 novembre	1969
Cambogia	20 febbraio	1963 A	21 maggio	1963
Corea (Sud)	21 ottobre	1975 A	21 gennaio	1976
Croazia	29 settembre	1994 A	29 dicembre	1994
Cuba*	31 ottobre	1963	1° febbraio	1964
Danimarca	15 dicembre	1961 A	15 marzo	1962
Egitto	25 marzo	1963 A	26 giugno	1963
Finlandia	23 aprile	1965 A	24 luglio	1965
Francia	26 gennaio	1961 F	15 marzo	1962
Germania	11 luglio	1969	11 ottobre	1969
Iran	16 aprile	1968 A	16 luglio	1968
Irlanda	15 settembre	1965 A	16 dicembre	1965
Israele*	2 giugno	1961 A	15 marzo	1962
Italia	30 maggio	1963	31 agosto	1963
Kenya	31 agosto	1983 A	1° dicembre	1983
Lesotho	27 gennaio	1982 A	27 aprile	1982
Liechtenstein	30 aprile	1963	31 luglio	1963
Lussemburgo	12 maggio	1964	13 agosto	1964
Norvegia	21 novembre	1961 A	15 marzo	1962
Paesi Bassi	21 novembre	1962 A	22 febbraio	1963
Aruba	1° gennaio	1986	1° gennaio	1986
Curaçao	21 novembre	1962	22 febbraio	1963
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	21 novembre	1962	22 febbraio	1963
Sint Maarten	21 novembre	1962	22 febbraio	1963
Polonia	29 giugno	1965 A	30 settembre	1965
Portogallo	23 maggio	1990 A	23 agosto	1990
Regno Unito*	1° aprile	1977 A	1° luglio	1977
Gibilterra	1° aprile	1977 A	1° luglio	1977
Guernsey	18 ottobre	1978 A	18 gennaio	1979
Isola di Man	18 ottobre	1978 A	18 gennaio	1979
Jersey	18 ottobre	1978 A	18 gennaio	1979
Montserrat	1° aprile	1977 A	1° luglio	1977
Sant'Elena	1° aprile	1977 A	4 luglio	1977

⁷ RU 1963 461, 1974 1545, 1982 1253, 1987 1019, 1989 385, 2005 3573 e 2020 2891.
Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)	Firmato senza riserva di ratifica (F)	
Rep. Centrafricana	23 febbraio	1962 A	24 maggio	1962
Repubblica Ceca	1° gennaio	1993 S	5 agosto	1962
Romania	23 dicembre	1966 A	23 marzo	1967
Serbia	27 dicembre	2001 S	19 dicembre	1962
Slovacchia	1° gennaio	1993 S	5 agosto	1962
Slovenia	23 novembre	1992 A	23 febbraio	1993
Spagna*	8 gennaio	1965 A	9 aprile	1965
Sudafrica*	11 ottobre	1973 A	11 gennaio	1974
Svezia	21 marzo	1961 F	15 marzo	1962
Svizzera*	30 aprile	1963	31 luglio	1963
Turchia	27 dicembre	1965	28 marzo	1966
Uganda	9 gennaio	1970 A	9 aprile	1970
Zimbabwe	18 febbraio	1987 A	18 maggio	1987

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell'Organizzazione mondiale delle dogane: www.wcoomd.org/ > Français > A notre propos > Conventions et Accords, oppure ottenuti presso la Direzione delle Dogane, Sezione Affari Internazionali, 3003 Berna.

Riserve e dichiarazioni

Svizzera⁸

1. La stessa riserva del Sud Africa.
2. La Convenzione s'applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintantoché esso sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d'unione doganale⁹.

⁸ Art. 2 del DF del 7 mar. 1963 (RU 1963 459).

⁹ RS 0.631.112.514

